SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — **Anno 85° — Numero 57**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 19 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale » 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale » 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale » 150
	» trimestrale	» 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . Abbonamento annuo. . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 1944, n. 56, all'art. 5, secondo comma, linea 5ª, ove e detto: «... per assicurare il finanziamento della biblioteca.» devesi leggere: «... per assicurare il funzionamento della biblioteca.».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 203.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato nel trimestre luglio-settembre 1944 ed emissione dei Buoni ordinari del Tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 15, 16, 17 e 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129, ed i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1944 al 30 settembre 1944 sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle imposte e delle tasse di ogni genere, nonchè l'afflusso nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi ad esso dovuti in conformità delle leggi in vigore.

Per il periodo indicato nel comma precedente, è autorizzato il pagamento delle spese ordinarie dello Stato nella misura stabilita dal progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè il pagamento di quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere buoni ordinari del tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474 e dell'art. 22 del R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi è stabilita, per il periodo 1° luglio 1944-30 settembre 1944 nelle seguenti misure:

a) in ragione del 75 % del provento totale della vendita dei tabacchi del Regno, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;

b) in ragione del 70 % del provento della vendita del sale commestibile nel Regno;

c) in ragione del 45 % del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette nel Regno.

Dal 1° luglio 1944 al 30 settembre 1944, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi di monopolio secondo le tariffe vigenti ed a far pagare le spese ordinarie nella misura prevista dal progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Art. 4.

Dal 1° luglio 1944 al 30 settembre 1944, le Amministrazioni autonome delle Ferrovie dello Stato, delle Poste e dei telegrafi, dei Servizi telefonici, della Strada, delle Foreste demaniali, del Fondo per il culto, dei Patrimoni ex-economali, degli Archivi notarili, del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, nonchè quella per il Fondo di massa della Regia guardia di finanza, sono autorizzate ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese ordinarie nella misura stabilita dai rispettivi progetti di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Art. 5.

La somma da corrispondere per il funzionamento del servizio antincendi nei porti, a norma dell'art. 4, lettera b), della legge 13 maggio 1940, n. 690, per il periodo 1° luglio 1944-30 settembre 1944, è fissata in lire 2.000.000.

Il contributo ordinario a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, di cui all'art. 16, lettera c) della legge 17 maggio 1928, n. 1094, all'art. 2 della legge 13 luglio 1939, n. 1657, ed all'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 è stabilito, per il periodo 1° luglio 1944-30 settembre 1944, in lire 8.750.000.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1944 e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 30 giugno 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 105. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 204.

Modificazione all'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, che istituisce l'Alto Commissariato civile per la Sicilia;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, è sostituito dal seguente:

« L'Alto Commissario è assistito da una Giunta consultiva composta di sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

« Le adunanze della Giunta sono presiedute dall'Alto Commissario e di esse sono redatti verbali ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 95. — EMANUEL

REGIO DECRETO 4 giugno 1944, n. 205.
Temporanea costituzione di una Commissione sanitaria di appello presso il Ministero dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, riguardanti il servizio sanitario aeronautico;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, e successive modificazioni, che approva il regolamento sul servizio sanitario aeronautico;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per le finanze e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'aeronautica è costituita, temporaneamente, una Commissione sanitaria di appello alla quale vengono devolute tutte le attribuzioni spettanti alla Commissione sanitaria di appello di cui all'art. 5 ultimo capoverso del R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879.

Tale Commissione è nominata dal Ministro per l'aeronautica ed è composta:

a) di tre ufficiali superiori medici di cui almeno uno di grado non inferiore a tenente colonnello;

b) di un ufficiale inferiore medico con funzioni di segretario.

La presidenza spetta all'ufficiale superiore medico più elevato in grado o nel caso di parità di grado al più anziano.

Art. 2.

La Commissione viene integrata da uno specialista dell'Istituto medico legale di Napoli che ha voto consultivo, qualora nessuno dei suoi membri sia versato nella specialità medica cui si riferisce il caso in esame.

Qualora occorrano esami radiologici, di chimica e microscopia clinica, batteriologica, ecc. questi vengono effettuati presso i relativi gabinetti dell'Istituto medico legale di Napoli.

Qualora la Commissione sanitaria di appello debba pronunziarsi in merito a casi già esaminati e giudicati dall'Istituto medico legale di Napoli, gli esami di cui al comma che precede e le ricerche di gabinetto sono richiesti alla Direzione dell'Ospedale militare di Bari, che provvede a mezzo degli specialisti e laboratori dipendenti.

Art. 3.

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto restano ferme le disposizioni in vigore sul servizio sanitario aeronautico.

Il presente decreto ha effetto dal 1° giugno 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 4 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — SANDALLI — QUINTIERI — ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1944
Registro Aeronautica n. 1, foglio n. 78.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili

Con decreto Luogotenenziale in data 20 luglio 1944 registrato alla Corte dei conti il 20 agosto successivo, il dott. Medina Vincenzo fu Pasquale, fornito dei requisiti necessari per la nomina a notaio, è, a sua domanda, temporaneamente autorizzato ad esercitare le funzioni notarili nel comune di Vieste, distretto notarile di Foggia.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 6 settembre 1944.

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	103 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,80
Id. 5 % 1936	»	95,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,60

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinque borse di studio a favore di giovani cantanti d'ambo i sessi che aspirano a frequentare il corso speciale di avviamento al teatro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Decreta:

1. — E' indetto un concorso, per esame, a cinque borse di studio di L. 8000 annue ciascuna, per la frequenza del corso speciale di avviamento al teatro, istituito in Roma, presso il Reale Teatro dell'Opera, fra giovani cantanti, d'ambo i sessi, i quali siano in possesso del diploma di canto, conseguito in un Regio Conservatorio di musica o in un Istituto musicale pareggiato.

Al concorso potranno essere ammessi anche quegli aspiranti che, pur essendo sforniti del prescritto titolo di studio, dimostrino di possedere qualità vocali e temperamento artistico eccezionale. In tal caso, però essi dovranno unire — a tutti gli altri documenti, richiesti dal presente bando — anche un certificato, sulla prescritta carta legale, comprovante tali qualità e rilasciato da competenti autorità teatrali, legalmente riconosciute, o da istituzioni musicali o da musicisti o cantanti di chiara fama.

2. — Il corso predetto è posto sotto la tutela del Ministero della pubblica istruzione e sotto la vigilanza di una speciale Commissione tecnica. Esso è annuale; ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 giugno successivo.

3. — Gli ammessi — oltre a frequentare un corso di studi della storia della musica — saranno addestrati alla pratica conoscenza del repertorio del movimento scenico (gioco scenico, truccatura, costume) della scherma (per i maschi) della danza (per le donne) e di tutto quanto è necessario a una buona interpretazione dei personaggi di una azione scenica. Essi potranno essere utilizzati nell'arte loro durante il periodo stagionale delle rappresentazioni liriche al Teatro Reale dell'Opera, dalla Direzione del quale potranno avere anche un premio in denaro.

4. — Saranno ammessi a concorso i giovani di nazionalità italiana, i quali, alla scadenza di esso, abbiano un'età non inferiore a 21, nè superiore a 28 se maschi; non inferiore a 19 nè superiore a 26 se femmine; salvo casi assolutamente eccezionali.

5. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 8 e sottoscritta dal concorrente — il quale dovrà indicare con la specificazione della sua voce, anche il suo domicilio — dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti - Div. IV), non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti richiamati alle armi, i residenti all'estero, o nei territori occupati, hanno facoltà di presentare, entro il termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre, entro i venti giorni successivi, i necessari documenti.

Il Ministro per la pubblica istruzione, con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, potrà negare l'ammissione al concorso.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti rilasciati in carta da bollo, a norma di legge e debitamente legalizzati:

1) certificato di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
4) certificato generale del casellario giudiziale.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente decreto.

Le domande, pervenute al Ministero oltre il termine stabilito e non corredate dei prescritti documenti non saranno prese in considerazione.

Sarà solo consentita la regolarizzazione di qualche documento che risulti formalmente imperfetto.

Potranno essere ammessi al concorso anche quei frequentanti dello scorso anno che — a giudizio del direttore del corso stesso convalidato da quello della Commissione di vigilanza — siano ritenuti meritevoli di essere confermati, per un altro anno, nel godimento della borsa di studio.

Detti aspiranti dovranno presentare, come tutti gli altri concorrenti, regolare domanda, su carta legale, al Ministero entro i termini stabiliti dal bando di concorso, ma saranno dispensati dall'unire alla domanda relativi documenti. Al posto di tali documenti sarà allegato soltanto il certificato, rilasciato dal direttore del corso e controfirmato dalla Commissione tecnica.

6. — Coloro che saranno ammessi a partecipare al concorso dovranno sostenere — nella terza decade di settembre — le seguenti prove:

1) esecuzione di due vocalizzi; uno estratto a sorte fra i tre preparati dal candidato e da lui scelti nel repertorio dei vocalizzi per l'insegnamento del bel canto, e uno estratto a sorte tra i tre preparati dal candidato e da lui scelti nella raccolta «vocalizzazione nello stile moderno» (ed. Ricordi);

2) esecuzione di due pezzi preparati dal candidato, il primo scelto fra le opere più importanti di Rossini, Bellini, Verdi, Donizetti e Mozart; il secondo tra le opere teatrali più moderne e più accreditate.

La Commissione giudicatrice potrà sottoporre ad una seconda audizione quei concorrenti che, nella prima audizione, abbiano conseguito una votazione non inferiore a 8/10 in ciascuna prova.

7. — A ciascuno dei vincitori del concorso sarà assegnata una borsa di L. 8000 lorde, che verrà corrisposta in nove rate uguali. La prima rata sarà pagata all'inizio del corso medesimo (cioè nel mese di ottobre) le altre successive lo saranno di mese in mese in base al nulla osta del sovrintendente del Teatro Reale dell'Opera.

Tale nulla osta sarà concesso in base ad un attestato di frequenza e di profitto, che la Direzione del corso rilascerà mensilmente agli ammessi al corso. Una copia dell'attestato sarà inviata al Ministero della pubblica istruzione, il quale — al termine del primo trimestre dell'anno in cui si svolge il corso — si riserva la facoltà di dichiarare decaduti del godimento della borsa di studio coloro i quali — a giudizio del direttore del corso e della Commissione tecnica — abbiano dato scarsa prova di profitto, o, comunque, non abbiano dimostrato di essere riusciti a formare il proprio temperamento artistico e le proprie qualità vocali.

8. — La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

9. — Coloro, che avranno vinto le borse di studio, rimarranno a disposizione del Teatro Reale dell'Opera per la stagione lirica immediatamente successiva al compimento del corso. Essi però dovranno considerarsi liberi se non scritturati entro il 30 giugno dell'anno in cui il corso avrà termine.

10. — Ai vincitori delle borse di studio quando abbiano utilmente compiuto il corso, il Ministero rilascerà, dietro giudizio dell'apposita Commissione tecnica un certificato, comprovante la loro idoneità nel canto e in tutte le altre discipline, le quali a norma dell'art. 3 siano state oggetto di studio e di pratico addestramento, durante lo svolgimento del corso.

Roma, addì 29 agosto 1944

Il Ministro: DE RUGGIERO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.